



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 13/03/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tedici** del mese di **marzo** alle ore **15:45** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con nota assunta al prot. n.3238 in data 19/02/2019, il dipendente di questo Comune matricola n. 143 , ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in una causa attinente ad attività svolte nell'ambito della propria attività lavorativa in comune;
- che dalla nota e documentazione presentata si evince che la difesa era stata affidata allo Studio legale Bricola - avvocati Giacomo Nanni ed Ettore Brenci nell'ambito di un procedimento penale iscritto al n. Procedimento Penale n. 16374/16 R.G.N.R. a carico del dipendente per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni e nell'espletamento delle proprie funzioni, ed all'esito del quale è stata assolta con formula "perchè il fatto non costituisce reato";

Dato atto che il dipendente ha presentato copia della sentenza di assoluzione - sentenza n. 77/2018 del Tribunale di Bologna, depositata in data 17 Gennaio 2018, nonché nota specifica degli onorari dovuti in favore dello studio legale pari a euro 9.000,00 per onorari oltre spese generali e oneri di legge per complessivi euro 13.132.08;

Considerato e dato atto:

- che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...);"
- che il diritto pretorio, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa de qua, ha precisato che:
 - a) in primis, per poter obbligare l'Ente Locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esservi una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale; più precisamente, i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'Amministrazione di appartenenza e, dunque, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio, rectius, dei suoi compiti istituzionali (ex plurimis, C.G.A. sez. giur. 2 maggio 2011, n. 347; Cons. Stato, n. 2041 del 29.04.2005);
 - b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, n. 5986);
 - c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena;
 - d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;
- che, in particolare, la giurisprudenza in materia ha chiarito che l'assunzione, da parte dell'Ente Locale, dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'Ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;
- che, pertanto, l'Ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovverosia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente e, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Visti ed esaminati tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente matricola n. 143, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

Verificato:

- che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dal sunnominato dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni di dipendente del Comune di Sasso Marconi e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal precitato dipendente;
- che, effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente (che è stato accertato essere stato posto in essere nell'adempimento di precisi obblighi imposti dalla legge nel caso in questione) ed i fini istituzionali dell'Ente (vedi anche le motivazioni riportate in sentenza);
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa sopra richiamata;
- che il giudizio penale si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" e che nel dispositivo della sentenza si dichiarava altresì e come scritto nella sentenza stessa "non sussistendo la prova del dolo dell'imputato intenzionalmente rivolto a causare un danno a terzi o un vantaggio patrimoniale ad altri soggetti estranei all'amministrazione comunale non può dirsi provato l'elemento soggettivo del reato con conseguente assoluzione del ..", dunque non vi è stato dolo o conflitto di interessi;
- che il legale scelto è di comune gradimento;

Dato atto che il rimborso non potrà in nessun modo superare quanto previsto dall'apposito tariffario "spese per patrocini legali" che prevede una tariffa minima di € 5.670,00 e una massima di euro € 13.806,00 con possibilità di ulteriore aumento fino all'80% per i casi più complessi o diminuzioni in caso di fasi processuali stralciate;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dal dipendente, così come da ultimo riformulata, e, dunque, per l'importo massimo di € 13.132,08, comprensivi di tutti gli oneri, dando mandato alla Responsabile dell'U.O Acquisti di procedere alla richiesta di rimborso di tale spesa all'assicurazione dell'ente;

Dato atto che la spesa sopra indicata trova copertura nel capitolo di bilancio "spese per rimborso spese legali" del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

Dato atto, altresì:

- che il Comune di Sasso Marconi ha in corso apposita Polizza con la Compagnia di Assicurazioni - Ramo Tutela Giudiziaria Amministratori e Dipendenti, a garanzia degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei suoi Amministratori e dipendenti, nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, sia in materia civile che penale e dunque si ritiene possibile il recupero delle somme suddette in virtù della polizza in essere;

Ritenuto opportuno procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente dell'ente dando mandato alla Responsabile dell'U.O Acquisti di procedere a presentare apposita richiesta di rimborso all'assicurazione dell'ente;

Dato atto che come deciso nella seduta del 6/02/2019 la Dirigente di Staff ha provveduto a sentire in merito alla legittimità della procedura il Servizio Personale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'U.O. Bilancio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di rimborsare per le motivazioni in premessa al dipendente matricola n. 143 le spese legali sostenute per la difesa della causa sopra illustrata nell'importo massimo di euro €. 13.132.08 e comunque per una somma non superiore a quanto previsto dall'apposito tariffario in attesa del risarcimento a cura dell'assicurazione dell'ente;
- . di trasmettere all'assicurazione dell'Ente copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione inerente il giudizio, in possesso dell'Ente al fine del possibile recupero delle somme suddette in virtù della polizza in essere dando mandato alla Responsabile dell'u.o Acquisti di seguire la procedura di richiesta di recupero somme;

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2019 / 139
Area di Staff

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/03/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2019 / 139
Area di Staff

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/03/2019

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 13/03/2019

Area di Staff

Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 13/03/2019

Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2019 al 30/04/2019, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)